

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A165827

Iscritta all'Albo delle banche al n. 4665.60 – cod. ABI 08904

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Soggetta alla vigilanza dell'IVASS ed iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e

Riassicurativi al n° D000066202 – sezione D

Sede legale e direzione: Via La Corona, 45 – 31020 – Tarzo (TV)

Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Treviso e Belluno e Codice Fiscale n.00254520265

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220

Telefono: 0438/9261 – Fax: 0438/925061

E-mail: info@bancaprealpisanbiagio.it - Sito internet: www.bancaprealpisanbiagio.it

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo

Nelle garanzie rilasciate ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122, ("Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire"), la banca garantisce all'acquirente di un immobile da costruire il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificamente individuate dal citato Decreto e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa

- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE		
SPESE		
COMMISSIONI PERIODICHE		3% Minimo: € 60,00
COMMISSIONE FONDO DI GARANZIA		0,5%
COMMISSIONE ADDEBITO		€ 0,00
SPESE IMMISSIONE/ISTRUTTORIA		1% Minimo: € 100,00
COMMISSIONI RINNOVO		€ 0,00
COMMISSIONI SCARICO RATA		€ 0,00
COMMISSIONI REDAZIONE TESTO		€ 40,00
SPESE DOCUMENTAZIONE PERIODICA		POSTA: € 0,75 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,75 FERMO POSTA: € 0,75 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
SPESE DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALI	VARIAZIONI	€ 0,00
SPESE ELENCO CONDIZIONI		Non previste
GIORNI		
VALUTA		In giornata
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI		
PERIODO APPL. COMM. PERIODICHE		ANNUALE Applicazione commissioni anticipata. Se la liberazione dall'impegno fidejussorio della Banca si verifica anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, la commissione pagata resterà acquisita alla Banca.
CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER GLI ACQUIRENTI IMMOBILI DA COSTRUIRE (ART. 17 DEL D.LGS. 122/2005)		Nella misura tempo per tempo vigente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Ufficio Reclami

Via la Corona 45, 31020 - Tarzo (TV)

Fax: 0438/925601

e-mail reclami@bancaprealpisanbiagio.it

pec: bancaprealpisanbiagio@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie

all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallo	garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Acquirente	ai sensi del Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 deve intendersi la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire.
Costruttore	ai sensi del Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 deve intendersi l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettono in vendita o che vendano un immobile da costruire.
Situazione di crisi	ai sensi del Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 si verifica nel caso in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare; oppure nel caso in cui l'immobile oggetto del contratto sia sottoposto a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
Immobili da costruire	ai sensi del Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 si intendono gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano da edificare o in uno stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.